



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 40 del 27.11.2013

OGGETTO:	Gestione rifiuti urbani anno 2013 – Applicazione deroga prevista dal comma 4-quater, art.5 del d.l. n.102 del 31.08.2013 convertito con legge n.124 del 28.10.2013 n. 124 (ritorno alla Tarsu) – Determinazioni.
-----------------	--

L'anno **Duemilatre**dici, il giorno **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **10,00**, nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Tadasuni;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, **Dr. Pietro Caria**;

Premesso che il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu è stata nominata in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°74 del 28.05.2013, comunicato con prot. n°13478 ed acquisito al protocollo di questo Comune in data 28.05.2013 al n. 1120;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.20/14 del 22 maggio 2013, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con la quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visto il Decreto n.74 del 28 Maggio 2013 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con la quale la sottoscritta viene nominata Commissario Straordinario del Comune di Tadasuni per la provvisoria gestione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, conferendo tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 20.03.2013, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015.";

Vista la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

PREMESSO :

CHE nel **Comune di Tadasuni** la gestione dei rifiuti urbani, **nell'anno 2012**, veniva effettuata **attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria** ;

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n°507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

CHE con le relative deliberazioni in merito veniva **disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012;**

CHE la riscossione 2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità :

- Riscossione Diretta

TENUTO CONTO

CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è **stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Delle norme transitorie 2013 previste dal **D.L. n. 35 del 8 aprile 2013** "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, dalle quali risulta in sintesi :

- 1) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
- 2) POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO
- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” dalle quali risulta in sintesi :

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: **«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».**

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti

dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.**

ATTESO

CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Tadasuni applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n°507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

RITENUTO

Pertanto opportuno **determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013** come risulta dagli allegati alla delibera Giunta Comunale n. 19 del 23.03.2012 confermando il piano di spese e le tariffe approvate con lo stesso atto;

DATO ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

DATO ATTO

CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

CHE vengono modificate, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, **le rate e scadenze già stabilite** ai fini TARES;

CHE non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES precedentemente approvati;

CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, **è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

DELIBERA

1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), optando per il regime di **TARES "semplificata"** mentre i costi del servizio sono però determinati con il sistema del servizio rifiuti sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievo in vigore in tale anno e quindi con il prelievo della Tarsu di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, **pertanto si stabilisce, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012**, e precisamente :- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n°507) e di optare al regime di **TARES "semplificata"**.

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) DI DETERMINARE I COSTI DEL SERVIZIO E LE RELATIVE TARIFFE TARSU 2013 come risulta dagli allegati alla delibera Giunta Comunale n. 19 del 23.03.2012 confermando il piano di spese e le tariffe approvate con lo stesso atto;

3) di dare atto che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

5) di modificare, con successivo atto, per l'anno 2013, anche ai fini TARSU, le rate e scadenze già stabilite ai fini TARES;

6) di stabilire che non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il piano finanziario e tariffe TARES precedentemente approvati, ma viene confermato il piano finanziario approvato con delibera Giunta Comunale n. 19 del 23.03.2012 ;

6) di stabilire la revoca degli atti deliberativi precedentemente adottati in merito all'applicazione delle tariffe TARES;

7) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento solamente al regime di prelievo **TARSU**, in quanto compatibili, mentre resta applicabile ai fini del tributo il regolamento Tares da modificare successivamente al presente atto a seguito della presente applicazione in deroga;

8) di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

9) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :

- **(5%) ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

10) di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24 o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

11) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Maria Domenica Porcu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 27.12.2013

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Tadasuni 10.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pietro Caria)